

Codice A1811B

D.D. 19 gennaio 2021, n. 100

**Ferrovia Novara - Turbigo. D.P.R. n. 753/1980. Comune di Galliate (NO), progr. Km 54+828. Autorizzazione, in sanatoria, ai sensi dell'art. 60, in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49 del medesimo D.P.R., per il mantenimento in opera di due fabbricati accessori ubicati all'interno della fascia di rispetto ferroviaria.**



**ATTO DD 100/A1811B/2021**

**DEL 19/01/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1811B - Investimenti trasporti e infrastrutture**

**OGGETTO:** Ferrovia Novara - Turbigo. D.P.R. n. 753/1980. Comune di Galliate (NO), progr. Km 54+828. Autorizzazione, in sanatoria, ai sensi dell'art. 60, in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49 del medesimo D.P.R., per il mantenimento in opera di due fabbricati accessori ubicati all'interno della fascia di rispetto ferroviaria.

Premesso che,

il Sig. Angella Carlo, in qualità di proprietario di due fabbricati accessori, adibiti al ricovero di autovetture, siti in Comune di Galliate (NO), Via Sivio Pellico n. 10, distinti al C.T. del comune stesso al fg. 21, mapp. 205, sub. 3 e al fg. 22, mapp. 308, sub. 7, ha presentato in data 25/3/2020, alla Società concessionaria Ferrovienord S.p.A., per l'inoltro alla Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore Investimenti, Trasporti e Infrastrutture, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/1980, domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione, in sanatoria, in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49 del medesimo D.P.R., per il mantenimento in opera di modifiche alle pareti perimetrali e alle coperture senza alterazione delle distanze dalla ferrovia né delle altezze, realizzate sui fabbricati accessori sopraccitati ubicati sul lato sinistro della ferrovia Novara-Turbigo alla progr. Km 54+828, ad una distanza minima dalla più vicina rotaia di 10,02m.

Come prescritto dall'art. 4 del D.P.G.R. del 28/12/2006 n. 16/R, Ferrovienord S.p.A. ha trasmesso a questo Settore, in data 15/4/2020, con nota prot. n. 0002832, acquisita agli atti in data 30/7/2020 con prot. n. 37410/A18, la documentazione progettuale ricevuta, corredata del proprio parere favorevole alla sanatoria delle opere e del nulla osta tecnico in ordine alla sicurezza ferroviaria espresso ai sensi del D.M. 5 agosto 2016. Nella medesima nota dichiara altresì che l'intervento risulta compatibile con futuri potenziamenti della linea considerato che l'immobile di cui all'oggetto non risulta interessato dal progetto definitivo denominato "Variante di Galliate" risalente

all'anno 2007 che prevedeva il raddoppio della linea ferroviaria esterna all'abitato in quanto gli spazi disponibili non consentono il potenziamento dell'attuale tracciato.

In data 30/7/2020, con nota prot. n. 38201/A18, è stata data al Richiedente, ai sensi della Legge 241/1990 e della L.R. 14/2014, comunicazione dell'avvenuto avvio del procedimento e contestuale sospensione dei termini dello stesso con comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza in quanto l'intervento oggetto di richiesta, rappresentato nella documentazione progettuale come ampliamento di manufatti esistenti, si configura tra quelli previsti dall'art. 8, comma 2 del D.P.G.R. 28/12/2006 n. 16/R e pertanto non conforme a quanto prescritto dallo stesso articolo e comma alla lettera b). Con la medesima comunicazione sono state richieste osservazioni e integrazioni entro il termine di dieci giorni.

In data 5/8/2020 il Richiedente, con PEC acquisita agli atti in data 6/8/2020 con prot. n. 38490/A18, ha richiesto una proroga delle tempistiche per la presentazione di documentazione integrativa.

In data 23/9/2020, il progettista incaricato, a mezzo PEC, acquisita agli atti nella medesima data con prot. n. 45086/A18, ha inviato a questo Settore e a Ferroviord S.p.A. la documentazione integrativa e sostitutiva dell'istanza in oggetto dichiarando che la stessa fa riferimento alla tipologia di intervento denominata come "Ristrutturazione di fabbricati esistenti" definita dall'art. 8, comma 3 del D.P.G.R. 28/12/2006, n. 16/R. Sono stati quindi riavviati in questa data i termini procedurali.

In data 16/10/2020, con nota prot. n. 7250, acquisita agli atti in data 19/10/2020 con prot. n. 50635/A18, Ferroviord S.p.A., anche alla luce della documentazione integrativa e sostitutiva, ha confermato la validità di quanto indicato in data 15/4/2020 con nota prot. n. 0002832.

In data 29/10/2020, con nota prot. n. 53471/A18, questo Settore, in riferimento alla documentazione integrativa e sostitutiva, ha richiesto al Comune di Galliate - Settore Programmazione Territoriale, Sportello Unico dell'Edilizia, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.P.G.R. 28/12/2006 n. 16/R, di esprimersi nuovamente in merito richiedendo la verifica sull'effettiva ricadenza delle opere oggetto di sanatoria tra quelle di "ristrutturazione edilizia" ammesse dal PRG vigente.

In data 29/12/2020, con nota prot. n. 27269, acquisita agli atti nella medesima data con prot. n. 64730 il Comune di Galliate, Settore Programmazione Territoriale, Sportello Unico dell'Edilizia ha inviato il parere tecnico urbanistico favorevole dando atto che le opere in sanatoria relativamente alle porzioni dei fabbricati pertinenziali risultano volumetricamente inferiori al 20% dell'edificio principale, confermando così che le stesse rientrano tra quelle di "ristrutturazione edilizia".

Considerato che,

l'intervento oggetto di richiesta di deroga in sanatoria ottempera ai criteri previsti dall'art. 8, comma 3 del D.P.G.R. 28/12/2006 n. 16/R;

sono stati ottenuti:

- il parere favorevole di Ferroviord S.p.A., Società Concessionaria della Ferrovia Novara-Turigo, alla realizzazione dell'opera; così come prescritto dall'art. 4 del D.P.G.R. del 28 dicembre 2006 n. 16/R.
- il Nulla Osta tecnico ai fini della sicurezza ferroviaria, rilasciato da Ferroviord S.p.A., ai sensi del D.M. 5 agosto 2016;
- il parere tecnico-urbanistico favorevole del Comune di Galliate (NO), così come prescritto dall'art. 5 del D.P.G.R. del 28 dicembre 2006 n. 16/R.

Tutto ciò premesso e considerato,

viste le note di Ferrovienord S.p.A.

- prot. n. 2832 in data 15/4/2020;

- prot. n. 7250 in data 15/10/2020;

viste le note di questo Settore:

- prot. n. 38201/A18 del 5/8/2020;

- prot. n. 53471/A18 del 29/10/2020;

vista la nota del Comune di Galliate, Settore Programmazione Territoriale, Sportello Unico dell'Edilizia prot. n. 27269 in data 29/12/2020;

in conformità con gli indirizzi in materia, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.P.R. n. 753/1980, artt. 60 e 49
- L.R. n. 31/2006
- D.P.G.R. 28/12/2006 n. 16/R
- D.G.R. n. 7-1264 del 23/12/2010
- L. n. 241/1990
- L.R. n. 14/2014
- D.Lgs n. 112/1998, artt. 104 e 105
- D.Lgs n. 422/1997
- D.M. 5 agosto 2016
- D.P.R. n. 380/2001
- L.R. n. 23/2008, art. 17

*determina*

di rilasciare, al Sig. Angella Carlo, in qualità di proprietario di due fabbricati accessori, adibiti al ricovero di autovetture, siti in Comune di Galliate (NO), Via Sivio Pellico n. 10, distinti al fg. 21, mapp. 205, sub. 3 e al fg. 22, mapp. 308, sub. 7, del C.T. del comune stesso, l'autorizzazione, in sanatoria, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. n. 753/80, in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49 del medesimo D.P.R., per il mantenimento in opera di modifiche, assimilabili ad opere di ristrutturazione, alle pareti perimetrali e alle coperture senza alterazione delle distanze dalla ferrovia né delle altezze, realizzate sui fabbricati accessori sopraccitati ubicati sul lato sinistro della ferrovia Novara-Turbigo alla progr. Km 54+828, ad una distanza minima dalla più vicina rotaia di 10,02m, secondo quanto riportato sugli elaborati presentati a sostegno dell'istanza e successive modifiche e integrazioni ed in premessa illustrato e descritto.

che eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti alla linea ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dei lavori in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati a cura della Società esercente la ferrovia con spese a carico del Richiedente;

che in presenza degli eventuali danni e/o pregiudizi succitati, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere revocato su domanda della Direzione di Esercizio della Ferrovia;

che ai sensi del comma n. 4 dell'art. 9 del D.P.G.R. n. 16/R del 28/12/2006, il Richiedente, anche tramite il Direttore dei lavori, dovrà dare comunicazione al Settore Investimenti, Trasporti e Infrastrutture della Regione Piemonte dell'ultimazione dei lavori, dichiarando la conformità degli stessi al progetto autorizzato.

La presente autorizzazione riguarda esclusivamente le competenze di cui al D.P.R. 753/1980 fatta salva ogni altra autorizzazione richiesta dal progetto.

Il Richiedente, a propria cura e spese dovrà trascrivere gli estremi del presente provvedimento presso l'ufficio dei Registri Immobiliari del Comune di Galliate.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

DL/MV

IL DIRIGENTE (A1811B - Investimenti trasporti e infrastrutture)  
Firmato digitalmente da Michele Marino